

Decreto 30%: le indicazioni per il settore edile e stradale

27 Luglio 2005

Dopo quelle per il settore tessile, della plastica, del legno e della carta, il Ministero dell'ambiente ha diramato le indicazioni per rendere operativo anche nel settore edile, stradale e ambientale il D.M. 203/2003, ossia il Decreto che - in attuazione della Legge Finanziaria 2002 (art. 52, comma 56, L. 448/2001) - ha imposto alle Pubbliche Amministrazione l'obbligo di coprire il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato in misura non inferiore al 30% (salvo diversa quota stabilita da ciascuna Regione).

Se inizialmente la norma della Finanziaria si indirizzava alla sola fornitura di manufatti, nel successivo D.M. 203/2003 si è fatto riferimento anche alle opere pubbliche (art. 3, comma 3), imponendo quindi alle P.A., in sede di formulazione dei capitolati d'appalto, l'obbligo di prevedere l'impiego di materiali riciclati.

La pubblicazione delle indicazioni per il settore edile - contenute nella Circolare del 15 luglio 2005, n. 5205 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2005) - rende pertanto effettivo tale obbligo e conseguentemente i capitolati d'appalto delle P.A. dovranno essere adeguati.

Nella Circolare - alla cui redazione ha partecipato anche l'ANCE insieme ad ANPAR, SITEB e FISE-ASSOAMBIENTE - vengono forniti i criteri tecnici e prestazionali che i materiali e i manufatti riciclati devono possedere per ottenere l'iscrizione nel Repertorio del riciclaggio, che è condizione essenziale per l'acquisto del bene da parte della P.A. o delle imprese appaltatrici, lo schema della domanda di iscrizione e l'ulteriore documentazione che il produttore del materiale è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente.

In particolare, dopo aver definito "materiale riciclato" quello realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione, vengono presi in considerazione gli aggregati riciclati risultanti dal trattamento degli inerti e il conglomerato bituminoso derivante dalla scarifica del manto stradale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, gli aggregati riciclati possono essere costituiti interamente da rifiuti inerti, con un limite minimo del 60%, mentre

per il conglomerato bituminoso riciclato è previsto un limite minimo del 20% di rifiuto inerte da scarifica. Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.

Si fa presente comunque che l'indicazione nella Circolare degli aggregati riciclati e del conglomerato bituminoso non è esaustiva e pertanto potranno essere iscritti nel Repertorio anche altri manufatti e materiali.

La Circolare fornisce poi un elenco, anche questo non esaustivo, dei possibili riutilizzi degli aggregati riciclati: realizzazione del corpo dei rilevati stradali, dei sottofondi stradali, degli strati di fondazione, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, strati accessori aventi funzioni antigelo, anticapillare, drenante, ecc. (Allegato C).

Accanto alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio nel rispetto delle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate dalla Circolare, si ricorda che altra condizione essenziale perchè il materiale o il bene riciclato possa essere impiegato dalla P.A. è la congruità del prezzo (art. 3, comma 4, D.M. 203/2003). Ciò significa che il loro valore non deve essere superiore a quello delle corrispondenti materie prime o beni con esse prodotti che si vanno a sostituire.

Si ricorda infine che l'ANCE ha più volte sottolineato la difficoltà nell'individuare il trenta per cento del fabbisogno annuale di ogni singola categoria di opere edili da parte delle P.A. e nell'applicare il criterio della prevalenza in peso del materiale riciclato all'interno del manufatto: si è in presenza di una normativa "tagliata" per categorie di prodotti e non di opere complesse, quali quelle del settore delle costruzioni.

In questo senso l'ANCE si è fatta promotrice di un'azione finalizzata a far sì che il Ministero dell'ambiente emanasse un atto di indirizzo nei confronti delle stazioni appaltanti affinché dall'applicazione della presente normativa non derivino effetti distorsivi della concorrenza per le imprese.

1917-Circ MinAmbiente 15-07-05 n. 5205.pdf [Apri](#)